



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**28 APRILE 2021 – ORE 9:30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**29 APRILE 2021 – ORE 9:30 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Finlogic S.p.A. (“**Finlogic**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 28 aprile 2021 alle ore 9:30 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-*bis* dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2021, si ricorda che, per effetto delle misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2021, disponibile sul sito *internet* della Società ([www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it)) nella Sezione “*Investor Relations – Assemblea Azionisti*”.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

### **1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 2.586.122.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Finlogic S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

\*\*\*

## **Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

### **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.586.122,00.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 2.586.122,00, come segue:

- per Euro 1.086.122,00 a riserva straordinaria;
- per Euro 1.500.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,204259 per azione, con data di stacco cedola il 7 giugno 2021, come data di legittimazione (*record date*) l'8 giugno 2021 e come data di pagamento il 9 giugno 2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 2.586.122,00, come segue:*

- *Euro 1.086.122,00 a riserva straordinaria;*
- *Euro 1.500.000,00 a distribuzione agli Azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2020, pari a Euro 0,204259 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 7 giugno 2021, come data di legittimazione (record date) l'8 giugno 2021 e come data di pagamento il 9 giugno 2021.”*

\*\*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

**1. Modifica degli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<p align="center"><b>Articolo 1</b> <b>Denominazione</b></p> <p><b>1.1.</b> È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Finlogic S.p.A."</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 2</b> <b>Sede</b></p> <p><b>2.1.</b> La Società ha sede legale nel Comune di Bollate (Milano). <b>2.2.</b> Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 3</b> <b>Oggetto</b></p> <p><b>3.1.</b> La Società, entro i limiti e con le modalità di legge e con esclusione di qualsiasi attività che per legge è riservata agli iscritti ad albi professionali, ha per oggetto la seguente attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione e/o la commercializzazione, in qualsiasi forma, di articoli di cartotecnica e stampati commerciali di ogni genere, di prodotti e macchinari per il confezionamento e l'imballaggio di qualsiasi materiale e forma, di manufatti, imballaggi e prodotti in plastica con relativa rigenerazione, di etichette e cartellini; distribuzione di macchine etichettatrici e di sistemi di codifica e di decodifica automatici; creazioni ed elaborazioni grafiche; editoria; produzione e commercializzazione software, computer, nonché accessori; assistenza tecnica e consulenza sistemistica; produzione e/o commercializzazione di film ed accoppiati, modulistica aziendale, nastri e nastri adesivi, stampe su carta, cartone, stampanti per codici a barre, applicatori di etichette automatici, semiautomatici e</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 3</b> <b>Oggetto</b></p> <p><b>3.1.</b> La Società, entro i limiti e con le modalità di legge e con esclusione di qualsiasi attività che per legge è riservata agli iscritti ad albi professionali, ha per oggetto la seguente attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione e/o la commercializzazione e/o il noleggio, in qualsiasi forma, di articoli di cartotecnica e stampati commerciali di ogni genere, di prodotti e macchinari per il confezionamento e l'imballaggio di qualsiasi materiale e forma, di manufatti, imballaggi e prodotti in plastica con relativa rigenerazione, di etichette e cartellini, di dispositivi di protezione individuale; di mobili per ufficio;</li> <li>- la produzione e/o la commercializzazione e/o il noleggio, in qualsiasi forma, di macchine etichettatrici e di sistemi di codifica e di decodifica automatici; creazioni ed elaborazioni grafiche; editoria; produzione e commercializzazione software, computer, nonché accessori; sistemi di automazione dei magazzini; assistenza tecnica e consulenza sistemistica; produzione e/o</li> </ul>

<p>manuali, foil termici per la stampa a caldo, bilance prezzatrici, apparecchi per stampare e troncare etichette, macchine per marcare, distributori di nastri autoadesivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione e/o la commercializzazione di carta, carta autoadesiva, articoli di cancelleria e per l'ufficio. La società potrà assumere mandati di agenzia con o senza rappresentanza e con o senza deposito degli stessi articoli. La società potrà progettare, realizzare, gestire e sviluppare siti web; progettazione, realizzazione e gestione di <i>internet application (application server provider)</i> e di <i>web intelligent</i>; fornitura di accesso e connettività fisica e logica (<i>network service provide</i>); forniture di servizi <i>Business to Business</i> e <i>Business to Consumer</i>; la gestione di servizi interattivi su <i>internet</i>; la realizzazione di reti e collegamenti <i>internet/intranet</i>; la creazione e la gestione di <i>internet solution center</i>, affitto di server dedicati (inter-hosting); affitti di rack (inter-Housing) o aree riservate (inter-suite); attività di <i>vending</i>.</li> </ul> <p>La Società potrà inoltre realizzare e gestire banche dati, nonché elaborare dati per conto di enti pubblici e privati; sviluppare <i>software</i> e prodotti multimediali-editoriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, solari, termici, eolici e da fonti alternative, produzione e/o commercializzazione di energia;</li> <li>- costruzione, manutenzione, acquisto, vendita, permuta, gestione e locazione di beni immobili di qualsiasi genere, sia per conto proprio che di terzi.</li> </ul> <p>Nella gestione della propria impresa o unità operativa, la Società potrà assumere in locazione e/o affitto o acquistare, negozi, fabbricati, terreni, impianti, attrezzature ed aziende in genere, di terzi, così come potrà locare od affittare, beni immobili, aziende, impianti, attrezzature; stipulare comodati attivi e passivi.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; potrà anche assumere e/o concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche nel- l'interesse di terzi, e concedere ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui ai D.lgs. 58/1998 e 385/1993.</p>	<p>commercializzazione di film ed accoppiati, modulistica aziendale, nastri e nastri adesivi, stampe su carta, cartone, stampanti per codici a barre, applicatori di etichette automatici, semiautomatici e manuali, foil termici per la stampa a caldo, bilance prezzatrici, apparecchi per stampare e troncare etichette, macchine per marcare, distributori di nastri autoadesivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione e/o la commercializzazione di carta, carta autoadesiva, articoli di cancelleria e per l'ufficio. <del>La società potrà assumere mandati di agenzia con o senza rappresentanza e con o senza deposito degli stessi articoli. La società</del></li> </ul> <p><b>La Società</b> potrà progettare, realizzare, gestire e sviluppare siti web; progettazione, realizzazione e gestione di <i>internet application (application server provider)</i> e di <i>web intelligent</i>; fornitura di accesso e connettività fisica e logica (<i>network service provide</i>); forniture di servizi <i>Business to Business</i> e <i>Business to Consumer</i>; la gestione di servizi interattivi su <i>internet</i>; la realizzazione di reti e collegamenti <i>internet/intranet</i>; la creazione e la gestione di <i>internet solution center</i>, affitto di server dedicati (inter-hosting); affitti di rack (inter-Housing) o aree riservate (inter-suite); attività di <i>vending</i>.</p> <p><b>La Società potrà assumere mandati di agenzia con o senza rappresentanza e con o senza deposito di tutti gli articoli e/o servizi sopra elencati.</b></p> <p>La Società potrà inoltre realizzare e gestire banche dati, nonché elaborare dati per conto di enti pubblici e privati; sviluppare <i>software</i> e prodotti multimediali-editoriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, solari, termici, eolici e da fonti alternative, produzione e/o commercializzazione di energia;</li> <li>- costruzione, manutenzione, acquisto, vendita, permuta, gestione e locazione di beni immobili di qualsiasi genere, sia per conto proprio che di terzi.</li> </ul> <p>Nella gestione della propria impresa o unità operativa, la Società potrà assumere in locazione e/o affitto o acquistare, negozi, fabbricati, terreni, impianti, attrezzature ed aziende in genere, di terzi, così come potrà locare od affittare, beni immobili, aziende, impianti, attrezzature; stipulare comodati attivi e passivi.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; potrà</p>
---	--

<p>Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile. Nello svolgimento della propria attività la società intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie e dei benefici in genere previsti dalle leggi emanate ed emanande in tema di interventi a sostegno dell'imprenditoria.</p>	<p>anche assumere e/o concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche nel- l'interesse di terzi, e concedere ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui ai D.lgs. 58/1998 e 385/1993. Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile. Nello svolgimento della propria attività la società intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie e dei benefici in genere previsti dalle leggi emanate ed emanande in tema di interventi a sostegno dell'imprenditoria.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>Durata</b></p> <p><b>4.1.</b> La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Domicilio dei soci</b></p> <p><b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Capitale sociale e azioni</b></p> <p><b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad euro 1.468.726,80 (<i>unmilionequattrocentosessantottoseptecentove ntiseivirgola ottanta</i>) ed è diviso in n. 7.343.634 (<i>settemilionitrecentoquarantatremilaseicentotre ntaquattro</i>) azioni prive del valore nominale (le "Azioni").</p> <p><b>6.2.</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p> <p><b>6.3.</b> L'assemblea in data 23 maggio 2017 ha deliberato di aumentare a servizio dei warrant (disciplinati dal regolamento approvato con detta assemblea ed allegato al relativo verbale) - il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, per massimi nominali Euro 131.000 (centotrentunomila), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime numero 655.000</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Capitale sociale e azioni</b></p> <p><b>6.1.</b> Invariato. <b>6.2.</b> Invariato. <del>6.3. L'assemblea in data 23 maggio 2017 ha deliberato di aumentare a servizio dei warrant (disciplinati dal regolamento approvato con detta assemblea ed allegato al relativo verbale) il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, per massimi nominali Euro 131.000 (centotrentunomila), oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime numero 655.000 (seicentocinquantacinquemila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, con il seguente rapporto di conversione, ai patti e condizioni dettagliati nella deliberazione assembleare. Il termine di cui all'articolo 2439 c.c., in relazione all'aumento a servizio dei warrant è fissato al 31 luglio 2020 o, se anteriore, alla scadenza del Terzo Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento</del></p>

<p>(seicentocinquantacinquemila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, con il seguente rapporto di conversione, ai patti e condizioni dettagliati nella deliberazione assembleare. Il termine di cui all'articolo 2439 c.c., in relazione all'aumento a servizio dei warrant è fissato al 31 luglio 2020 o, se anteriore, alla scadenza del Terzo Periodo di Esercizio, come definito nel Regolamento Warrant, con previsione che qualora a tale data l'aumento fosse stato solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a fare data dalle medesime.</p>	<p><del>Warrant, con previsione che qualora a tale data l'aumento fosse stato solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a fare data dalle medesime.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Dati identificativi degli azionisti</b></p> <p><b>7.1</b> La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p><b>7.2.</b> La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p><b>7.3.</b> La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p><b>7.4.</b> La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Dati identificativi <del>Identificazione</del> degli azionisti</b></p> <p><del>7.1</del> La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p><del>7.2.</del> La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> <p><del>7.3.</del> La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p><del>7.4.</del> La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei</p>

<p>rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	<p><del>soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</del></p> <p>In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p> <p><b>8.1.</b> I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p><b>8.2.</b> In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p><b>8.3.</b> L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p> <p><b>8.1</b> Invariato.</p> <p><b>8.2</b> Invariato.</p> <p><b>8.3.</b> È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.</p> <p><del><b>8.3-8.4</b></del> L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p><b>8.5.</b> È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</b></p> <p><b>9.1.</b> Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo – ove non vietato da leggi speciali – o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p> <p><b>9.2.</b> Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p>Invariato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati</b></p>	<p>Invariato</p>

<p><b>10.1.</b> La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con <i>warrant</i>, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p><b>10.2.</b> I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p><b>10.3.</b> La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-<i>bis</i> e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 11</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b></p> <p><b>11.1.</b> Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.</p> <p><b>11.2.</b> Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-<i>bis</i> e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>AIM Italia</b>", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> del codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 11</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b></p> <p><b>11.1.</b> Invariato.</p> <p><b>11.2.</b> Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli <del>articoli 77-<i>bis</i> e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati)</del> <b>di legge</b>, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<del>AIM Italia</del>", <del>il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia"</del>). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> del codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché <del>della</del> <b>dalla</b> normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 12</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p> <p><b>12.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</p> <p><b>12.2.</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 12</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b></p> <p><del><b>12.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.</del></p> <p><del><b>12.2.</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la</del></p>

“disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui sorgono gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla disciplina richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili, anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

**12.3.** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

**12.4.** Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “*Panel*”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

**12.5.** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al

~~“disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria~~ **relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro tempore* vigente, il “Regolamento Emittenti AIM Italia”).** ~~– articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui sorgono gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla disciplina richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili, anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.~~

**12.3.2.** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

~~**12.4.** Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “*Panel*”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune e~~

consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

**12.6.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

**12.7.** Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

**12.8.** I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

**12.9.** Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

**12.10.** Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di

necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

~~**12.5.** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.~~

~~**12.6.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".~~

~~**12.7.** Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..~~

~~**12.8.** I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.~~

~~**12.9.** Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa~~

<p>voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p><b>12.11.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p> <p><del><b>12.10.</b> Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</del></p> <p><del><b>12.11.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</del></p> <p><b>12.3.</b> Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.</p> <p><b>12.4.</b> Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12-bis</b> <b>Articoli 108 e 111 TUF</b></p> <p><b>12-bis.1</b> A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p><b>12-bis.2.</b> In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e</p>

	<p>fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p><b>12-bis.3.</b> Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p><b>12-bis.4.</b> Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b></p> <p><b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “<b>la disciplina richiamata</b>”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p> <p><b>13.2.</b> Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “<b>capitale</b>” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “<b>partecipazione</b>” quanto previsto al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b></p> <p><b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “<b>la la “disciplina richiamata</b>”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – <del>articolo 120 TUF</del> (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto</p> <p><b>13.2.</b> Il <del>seggette</del> <b>socio</b> che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “<b>capitale</b>” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “<b>partecipazione</b>” quanto previsto al</p>

<p>precedente articolo 12.10.) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.</p> <p><b>13.3.</b> Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “<b>Cambiamento Sostanziale</b>” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p> <p><b>13.4.</b> L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.</p> <p><b>13.5.</b> La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p> <p><b>13.6.</b> Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p><b>13.7.</b> In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>	<p><del>precedente articolo 12.10</del> una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.</p> <p><b>13.3.</b> Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “<b>Cambiamento Sostanziale</b>” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale <b>4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione,</b> secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.</p> <p><b>13.4</b> Invariato.</p> <p><b>13.5</b> Invariato.</p> <p><b>13.6</b> Invariato.</p> <p><b>13.7</b> Invariato.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 14</u></b> <b><u>Recesso</u></b></p> <p><b>14.1.</b> I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p><b>14.2.</b> Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione</p>	<p>Invariato</p>

delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

**Articolo 15**  
**Convocazione**

**15.1.** L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

**15.2.** Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi –, l'avviso di convocazione dev'essere comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

**15.3.** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

**15.4.** L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

**15.5.** Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

**Articolo 15**  
**Convocazione**

**15.1.** Invariato.

~~**15.2.** Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni e degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente e dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente e l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi –, l'avviso di convocazione dev'essere comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.~~

~~**15.3**~~**15.2.** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

~~**15.4**~~**15.3.** L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

~~**15.5**~~**15.4.** Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

~~**15.6**~~**15.5.** I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei

<p><b>15.6.</b> I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p><b>15.7.</b> I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>	<p>quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p><del>15.7</del><b>15.6.</b> I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Intervento e voto</b></p> <p><b>16.1.</b> Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p><b>16.2.</b> Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.</p> <p><b>16.3.</b> In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. <i>record date</i>). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Intervento e voto</b></p> <p><b>16.1</b> Invariato.</p> <p><b>16.2</b> Invariato.</p> <p><b>16.3.</b> In particolare, <del>ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato</del>, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. <i>record date</i>). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa</p>

<p>fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p><b>16.4.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p><b>16.5.</b> Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p>con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p><b>16.4.</b> L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. <del>La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</del></p> <p><b>16.5.</b> Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 17</u></b> <b>Presidente</b></p> <p><b>17.1.</b> L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p><b>17.2.</b> Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b> <b>Competenze e maggioranze</b></p> <p><b>18.1.</b> L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.</p> <p><b>18.2.</b> Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 18</u></b> <b>Competenze e maggioranze</b></p> <p><b>18.1.</b> L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge <b>e dal presente statuto.</b></p> <p><b>18.2.</b> Qualora <b>Quando</b> le azioni <del>o</del> <b>gli</b> <del>altri</del> <b>strumenti</b> finanziari della Società <del>siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia,</del> <b>l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente</b></p>

del Regolamento Emittenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

**18.3.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) ~~cessioni~~ **cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti** che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, ; (iii) richiesta di revoca ~~dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni~~ **delle azioni della Società dalle negoziazioni**, fermo restando che la **deliberazione di approvazione della** revoca dovrà essere approvata con ~~il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.~~ **le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.**

**18.3.** Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

	<p><b>18.318.4.</b> Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 19</u></b> <b>Verbalizzazione</b></p> <p><b>19.1.</b> Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p><b>19.2.</b> Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b> <b>Numero, durata e compenso degli amministratori</b></p> <p><b>20.1.</b> La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p><b>20.2.</b> Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><b>20.3.</b> Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte</p>	<p>Invariato</p>

dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

**20.4.** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

#### **Articolo 21**

##### **Nomina degli amministratori**

**21.1.** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF] (d'ora innanzi **“Amministratore Indipendente”**).

**21.2.** Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

**21.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti

#### **Articolo 21**

##### **Nomina degli amministratori**

**21.1.** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, ~~professionalità ed onorabilità~~ previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. ~~Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre,~~ almeno 1 (uno) ~~amministratore deve inoltre dei componenti del consiglio di amministrazione,~~ scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi **“Amministratore/i Indipendente/i”**).

**21.2.** ~~Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato),~~ la **La** nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

**21.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione

finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (*nove*), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione ~~(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci).~~ La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Invariato.

**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (*nove*), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) **le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;** (ii) **un curriculum contenente** un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. ~~In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare;~~ (iv) **la designazione di** almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

**21.6.** Invariato.

**21.7.** Invariato.

**21.8.** Invariato.

**21.9.** Invariato.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

**21.14.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.15.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o

indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Invariato.

**21.12.** Invariato.

**21.13.** Invariato.

**21.14.** Invariato.

**21.15.** Invariato.

**21.16.** Invariato.

**21.17.** Invariato.

<p>gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p><b>21.16.</b> La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p><b>21.17.</b> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 22</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presidente, Presidente Onorario e organi delegati</b></p> <p><b>22.1.</b> Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.</p> <p><b>22.2.</b> Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.</p> <p><b>22.3.</b> Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.</p> <p>Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p> <p><b>22.4.</b> E' istituita la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è nominato dall'assemblea ordinaria con una maggioranza</p>	<p>Invariato</p>

pari al 51% (*cinquantuno per cento*) del capitale sociale e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da deliberarsi da parte dell'assemblea con una maggioranza pari al 51% (*cinquantuno per cento*) del capitale sociale.

**22.5.** La carica di Presidente Onorario è facoltativa, pertanto, una volta rimasta vacante, la carica può anche non esser più assegnata. Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.

**22.6.** Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo.

**22.7.** Il Presidente Onorario:

- ha funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della società;
- ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci;
- può presiedere l'assemblea dei soci;
- ha facoltà di intrattenere rapporti esterni per la società, specie con fornitori, istituzioni pubbliche o private, senza potere, tuttavia, di vincolare la Società;
- gli sono attribuite funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche;
- partecipa alle riunioni - sia di carattere gestionale che di carattere scientifico o di intrattenimento - con rappresentanti di Istituzioni e/o Enti pubblici o privati, partecipa a tavole rotonde, *meeting*, fiere ed eventi di ogni sorta in cui è impegnata la Società.

**22.8.** Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario ed ogni altro emolumento e/o rimborso spese.

**22.9.** Non essendo un componente dell'organo amministrativo, né dipendente della società, il Presidente Onorario può essere delegato da altro socio al voto in assemblea.

**Articolo 23**  
**Riunioni del consiglio**

**23.1.** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno

**Articolo 23**  
**Riunioni del consiglio**

**23.1.** Invariato.  
**23.2.** Invariato.  
**23.3.** Invariato.  
**23.4.** Invariato.

un amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

**23.2.** Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (*tre*) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (*ventiquattro*) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

**23.3.** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**23.4.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

**23.5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**23.5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 24**

##### **Poteri di gestione e deliberazioni consiliari**

**24.1.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre

#### **Articolo 24**

##### **Poteri di gestione e deliberazioni consiliari**

**24.1.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei

<p>che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.</p>	<p><del>casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2 e</del> <b>dal presente statuto.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> <b>Poteri di rappresentanza</b></p> <p><b>25.1.</b> Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto,</li> <li>– al presidente del consiglio di amministrazione.</li> </ul> <p><b>25.2.</b> In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.</p> <p><b>25.3.</b> La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> <b>Operazioni con parti correlate</b></p> <p><b>26.1.</b> Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p><b>26.2.</b> Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito <i>internet</i> (la “<b>Procedura</b>”) ed alla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p><b>26.3.</b> In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in</p>	<p>Invariato</p>

<p>assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p><b>26.4.</b> Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 18.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p><b>26.5.</b> La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.</p> <p><b>27.2.</b> I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p><b>27.3.</b> Il collegio sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p><b>27.4.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>Collegio Sindacale</b></p> <p><b>27.1.</b> La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti la produzione e commercializzazione di etichette autoadesive e l'identificazione automatica, nonché, in generale, <i>l'information technology</i>.</p> <p><b>27.2</b> Invariato.</p> <p><b>27.3</b> Invariato.</p> <p><b>27.4</b> Invariato.</p>
<b>Articolo 28</b>	<b>Articolo 28</b>

<p style="text-align: center;"><b>Revisione legale</b></p> <p><b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p><b>28.2.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Revisione legale</b></p> <p><b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è svolta, <b>ai sensi delle applicabili disposizioni di legge</b>, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro., <del>oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art.2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</del></p> <p><del><b>28.2.</b> L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> <b>Esercizi sociali e redazione del bilancio</b></p> <p><b>29.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p><b>29.2.</b> Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b> <b>Utili e dividendi</b></p> <p><b>30.1.</b> Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.</p> <p><b>30.2.</b> In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> <b>Nomina dei liquidatori</b></p> <p><b>31.1.</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> <b>Rinvio</b></p> <p><b>32.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.</p>	<p>Invariato.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

***delibera***

- 1. di modificare gli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 dello statuto di Finlogic S.p.A. e introdurre il nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità”*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Bollate (MI), 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Costantino Natale